



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 225 del 08/01/2022

Prot. N 762 del 08/01/2022

**Oggetto: MISURE URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN
MATERIA DI PREVENZIONE DEI CONTAGI DA SARSCOV-2, ISOLAMENTO,
QUARANTENA E AUTO-SORVEGLIANZA – ORDINANZA EX ART.50 T.U.E.L.**

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020 il quale all'art.1 comma 1, ha stabilito che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Letti:

il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

le Circolari del Ministero della Salute;

i Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Calabria;

Dato atto che:

con le Ordinanze contingibili ed urgenti nr.8 del 10.03.2020 e segg., tra le misure recepite e/o adottate per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, dichiarata emergenza di rilevanza internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità, è stata disposta l'attivazione immediata e fino a cessata emergenza del **CENTRO OPERATIVO COMUNALE** di Protezione Civile fino alla data del 31 luglio 2021, seguendo i termini dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.1 del D.L. 23 luglio 2021, n.105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” e ulteriormente prorogata al 31 marzo 2022 dall'art.1 comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n.221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” recita... *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*;

Dato atto altresì che per fronteggiare al meglio la seconda ondata di contagi a livello regionale e, in particolare, nel nostro territorio, è stata costituita una **UNITA' DI CRISI** a livello comunale allestita presso la sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sito in via Galluppi, con il compito di:

- *Fronteggiare, sotto il profilo della Protezione Civile, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale;*
- *Creare un database comunale nel quale inserire i soggetti positivi, quelli in quarantena, i contatti e i recapiti, le date di esecuzione degli esami diagnostici/test, in maniera da avere un quadro costantemente aggiornato e comunicare poi con l'USCA territoriale;*
- *Creare un punto di riferimento sul territorio per i malati costretti in isolamento, per i soggetti in quarantena che saranno seguiti durante il periodo di permanenza domiciliare, monitorati sotto il profilo delle condizioni di salute fisica ed ai quali sarà fornito, ove necessario, adeguato supporto psicologico;*
- *Fungere da riferimento per la stessa Unità di Crisi della Prefettura di Reggio Calabria, per il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP con particolare riferimento all'USCA territoriale di Taurianova con la quale ci si interfacerà attraverso la mail dedicata e contatti diretti;*
- *Supportare con la Stazione dei Carabinieri in tutte le attività a loro affidate dalla Prefettura che possono essere delegate e/o assegnate;*
- *Quanto altro necessario per fronteggiare l'emergenza sanitaria.*

Considerato che:

il numero di contagi e, conseguentemente, di persone che hanno avuto contatti con soggetti positivi, ha portato una moltitudine di cittadini a recarsi presso strutture sanitarie private accreditate e, oggi, presso le farmacie, per l'esecuzione di test diagnostici;

come evidenziato nelle circolari del Ministero della Salute i test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2 sono i seguenti: 1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR); 2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici); 3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi). Tali test rilevano l'avvenuta esposizione al virus e, solo in alcuni casi, sono in grado di rilevare la presenza di un'infezione in atto;

i risultati di tutti i test, con esito positivo, devono essere comunicati all'Autorità Sanitaria ed

Dipartimento di Prevenzione dell'ASP;

Richiamata l'**Ordinanza contingibile ed urgente nr.707 del 26.12.2021** con la quale si disponeva che:

- ✓ le STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E LE FARMACIE operanti sul territorio comunale, in caso di esecuzione di esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2, siano essi test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR) o test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici), laddove fosse emerso un caso di positività su un CITTADINO RESIDENTE E/O DOMICILIATO A PALMI, fermo restando il dovere di comunicare sempre l'esito al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Reggio Calabria, avrebbero dovuto comunicare celermente l'esito anche a questa Autorità Sanitaria locale;
- ✓ I CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALMI che si recassero presso strutture sanitarie private o farmacie per eseguire esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2, in caso di accertata positività, avrebbero dovuto collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario ed informare tempestivamente il proprio medico di base al fine di comunicare l'evento al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P.;
- ✓ I CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALMI che avessero eseguito privatamente esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2 mediante tamponi acquistati in farmacia, in caso di accertata positività, avrebbero dovuto collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario ed informare dell'esito, oltre al medico di base, anche questa Autorità Sanitaria locale nonché informare il Comando Stazione Carabinieri al numero 0966/22102 riferendo i contatti stretti avuti nelle ultime 48 ore.

Considerato che:

la **Circolare prot.7922 DGPRES-DGPRES-P** del Ministero della Salute del 09/03/2020 stabiliva che *"In considerazione dell'evoluzione dell'epidemia di COVID-19 sul territorio nazionale, al fine di semplificare le procedure di conferma diagnostica di casi sospetti/probabili di infezione da SARS-CoV-2, si specifica che nelle Regioni con evidenza di una sostenuta trasmissione locale o diffusa del virus ed in cui sia stata evidenziata una piena concordanza nell'ultima settimana tra i test di conferma specifici per SARS-CoV-2 effettuati nei Laboratori Regionali di Riferimento (eseguiti secondo le indicazioni fornite dal Laboratorio Nazionale di Riferimento, ISS) ed il test di conferma presso il Laboratorio di Riferimento Nazionale in ISS, si possono considerare casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 tutti i casi positivi rilevati con test di conferma effettuato dal/i laboratorio/i di riferimento Regionale"*;

la successiva **Circolare prot.18584 DGPRES-DGPRES-P** del 29/05/2020 in materia di *contact tracing* tornava in argomento specificando che *"Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il test sulla persona esposta è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti"*;

oggi è mutato il quadro normativo tanto è che **un test molecolare o antigenico con risultato negativo**, in base alla recentissima **Circolare prot.60136 DGPRES-DGPRES-P del 30/12/2021**, è ritenuto sufficiente ai fini della cessazione della misura della quarantena o, addirittura, per i soggetti positivi, ai fini della cessazione dell'isolamento;

per i soggetti asintomatici in auto-sorveglianza è prevista l'effettuazione di **un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi. **ne consegue che il test antigenico rapido oggi è considerato a tutti gli effetti valido a determinare la positività o negatività all'infezione da SARS-CoV-2;**

Ritenuto, alla luce delle decine di segnalazioni che pervengono quotidianamente dalle farmacie e/o laboratori e della conseguente mole di lavoro che sta gravando sia sugli uffici preposti al *contact tracing* (interviste) che sugli uffici di Polizia Locale (predisposizione dei provvedimenti e notifica), di adeguare le disposizioni all'evolversi della normativa in materia di gestione dei casi covid;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

Vista la comunicazione preventiva prot.638 del 06.01.2022 eseguita alla Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria;

ORDINA

Fino alla fine dello stato d'emergenza nazionale e in attesa di disposizioni specifiche da parte del Ministero della Salute e/o dalla Regione Calabria, per la gestione dei casi covid, in ossequio alla Circolare prot.60136 DGPRES-DGPRES-P del 30/12/2021:

ISOLAMENTO

I soggetti risultati **POSITIVI** all'infezione da SARSCoV-2 a seguito di test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (**test molecolari** o PCR) ovvero test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (**test antigenici**), siano essi eseguiti presso strutture pubbliche facenti capo al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. o presso laboratori privati convenzionati e/o farmacie, **DEVONO COLLOCARSI IMMEDIATAMENTE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE** con divieto assoluto di contatti sociali e di spostamento salvo diverse disposizioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP attraverso le sue articolazioni territoriali e/o dell'USCA territoriale. Gli stessi dovranno rimanere reperibili ai fini di eventuale valutazione sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Reggio Calabria, d'intesa con il MMG/PLS, i quali potranno disporre le misure di profilassi ritenute necessarie. I suddetti soggetti contagiati:

- **Se hanno ricevuto la 3^a dose** (c.d. dose booster), o se hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, se sono sempre stati asintomatici o sono asintomatici da almeno 3 giorni, potranno cessare l'isolamento dopo **7 giorni** a condizione che, al termine di tale periodo, **risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- **Se non hanno ricevuto la 3^a dose** (c.d. dose booster) o hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni, se sono sempre stati asintomatici o sono asintomatici da almeno 3 giorni, potranno cessare l'isolamento dopo 10 giorni a condizione che, al termine di tale periodo, **risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

In relazione ai test antigenici si evidenzia che essi devono essere registrati mediante il **Sistema TS (Tessera Sanitaria)**. Nell'ambito delle iniziative di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 volute dal Commissario straordinario, il Sistema TS ha messo a disposizione le funzionalità di supporto alla campagna di screening in collaborazione con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta basata sull'utilizzo di tamponi antigenici rapidi. A ciascun esito relativo a un tampone comunicato dai medici/farmacisti al Sistema TS viene associato un NRFE (Numero di referto elettronico) che lo identifica univocamente a livello nazionale e, all'utente, viene rilasciato un certificato di “positività” o “negatività”. Il sistema rende disponibile all'assistito la consultazione dei referti relativi ai tamponi antigenici rapidi cui è stato sottoposto su apposita applicazione web al link:

<https://sistemats6.sanita.finanze.it/VisualizzaRefertoTestWeb>

I referti vengono inoltre indicizzati sul Fascicolo Sanitario Elettronico, rendendo disponibile ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti l'elenco dei soli referti positivi e fornendo statistiche sul numero di tamponi antigenici rapidi eseguiti in base ai dati comunicati dai medici/farmacisti attraverso i suddetti servizi.

La negativizzazione del paziente positivo nei termini sopra indicati certificata/comunicata all'esito del test antigenico o molecolare negativo ha valore di liberatoria ai fini della cessazione dell'isolamento domiciliare, nonché di cessazione degli effetti delle eventuali ordinanze emesse dal

Sindaco.

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE - Rapporto ISS COVID-19 • n. 1/2020

- *La persona sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in una stanza dedicata e dotata di buona ventilazione possibilmente servita da bagno dedicato, dormire da solo/a, e limitare al massimo i movimenti in altri spazi della casa dove vi siano altre persone.*
 - *Se disponibile un solo bagno, dopo l'uso pulire con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcol 70%*
 - *È opportuno che il/i locali che ospitano il soggetto in isolamento domiciliare siano regolarmente arieggiati per garantire un adeguato ricambio d'aria.*
 - *In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro e deve essere assolutamente evitato ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci e abbracci). Deve essere evitato il contatto diretto anche con altre persone sottoposte ad isolamento domiciliare. Un'eccezione può essere fatta per una madre che allatta. La madre dovrebbe indossare una mascherina chirurgica ed eseguire un'igiene accurata delle mani prima di entrare in stretto contatto con il bambino.*
 - *Evitare ogni possibile via di esposizione attraverso oggetti condivisi inclusi asciugamani, salviette o lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc). Gli oggetti da cucina andranno lavati con attenzione con normale sapone.*
 - *Vi è il divieto di spostamenti o viaggio e l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.*
 - *Se il soggetto in isolamento è asintomatico, non può ricevere visite fino ad esaurimento dei 14 giorni di isolamento². Se il paziente è sintomatico il divieto è comunque posto fino alla guarigione clinica anche se sono passati 14 giorni dal contatto. di caso con conferma di laboratorio il divieto continua sino alla guarigione (consulta glossario).*
 - *Se il soggetto in isolamento ha sintomi di infezione delle vie respiratorie quando si sposta dalla sua camera deve usare la mascherina chirurgica, e praticare misure di igiene respiratoria: coprire naso e bocca usando fazzoletti quando starnutisce o tossisce, tossire nel gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferenzialmente di carta e dovrebbero essere eliminati in un doppio sacco impermeabile posto in una pattumiera chiusa che non preveda contatto con le mani per la sua apertura (es. apertura a pedale). Se i fazzoletti sono di stoffa, devono essere maneggiati con guanti e lavati in lavatrice a 60-90° usando comune detersivo. Dopo l'uso del fazzoletto le mani devono essere immediatamente lavate con acqua e sapone accuratamente per 40 secondi o frizionate con prodotto idro-alcolico.*
 - *Le persone che assistono il soggetto, devono indossare mascherina chirurgica (quest'ultima non dovrebbe essere toccata durante l'utilizzo e dovrebbe essere cambiata se umida o danneggiata). Le mascherine non possono essere riutilizzate ma debbono essere eliminate in un doppio sacco impermeabile posto in pattumiera chiusa con apertura a pedale.*
 - *I conviventi e le persone che forniscono assistenza devono evitare il contatto diretto con il soggetto in isolamento il più possibile. Se l'assistenza prevede contatto con secrezioni respiratorie, feci o urine è necessario l'utilizzo dei guanti che devono essere poi eliminati con cura in un doppio sacco impermeabile in pattumiera chiusa con apertura a pedale, seguito dal lavaggio delle mani. I guanti non possono essere riutilizzati.*
 - *Almeno una volta al giorno, o più, le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in isolamento devono essere pulite con prodotti detergenti e successivamente disinfettate con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcol 70%) con particolare attenzione a tutte le superfici toccate di frequente. Chi effettua la pulizia deve indossare un camice monouso (o un grembiule dedicato) e guanti monouso; se vengono usati guanti domestici in gomma spesso riutilizzabili, questi devono essere disinfettati dopo l'uso (lavaggio con acqua e detergente seguito con disinfezione di tutte le parti, con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcol 70%).*
 - *La persona che si occupa della rimozione della biancheria e degli effetti lettercci del soggetto in isolamento deve indossare la mascherina chirurgica e i guanti. La biancheria deve essere collocata in un sacco separato e gestita separatamente da quella del resto della famiglia o comunità e può essere lavata in lavatrice a 60° per almeno trenta minuti o a tempi più brevi per temperature superiori usando comune detersivo.*
 - **Secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di sanità non dovrà essere fatta la raccolta differenziata, ma occorrerà conferire ogni rifiuto all'interno del sacco dell'indifferenziata, utilizzando due o tre sacchetti che andranno poi sigillati con i lacci o con del nastro adesivo prima di gettarli in pattumiera chiusa.**
 - *Sebbene al momento non esistano prove che dimostrino che animali come cani o gatti possano essere una fonte di infezione per l'uomo, a scopo puramente precauzionale, si suggerisce alle persone contagiate da SARS-CoV-2 di limitare il contatto con gli animali, analogamente a quanto si fa con le altre persone del nucleo familiare, evitando, ad esempio baci o condivisione del cibo.*
- Automonitoraggio delle condizioni di salute**
- *Il soggetto in autonomia deve rilevare ed annotare quotidianamente la propria temperatura corporea due volte al giorno e al bisogno, annotando anche la sede corporea di rilevazione.*
 - *Il soggetto deve segnalare al proprio MMG/PdLS e all'operatore di sanità pubblica l'insorgenza di nuovi sintomi o di cambiamenti significativi dei sintomi preesistenti. In caso di aggravamento dei sintomi deve indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dai conviventi rimanendo nella propria stanza con la porta chiusa, in attesa*

del trasferimento in ospedale qualora sia necessario.

- *In caso di insorgenza di difficoltà respiratorie il soggetto deve rivolgersi al 112/118, informando, se possibile, il proprio MMG.*

QUARANTENA

I contatti stretti dei soggetti POSITIVI (c.d. ad ALTO RISCHIO) dovranno collocarsi in **QUARANTENA DOMICILIARE** con divieto assoluto di contatti sociali e di spostamento salvo diverse disposizioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP attraverso le sue articolazioni territoriali e/o dell'USCA territoriale, nei termini sottoindicati:

- **SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO (OVVERO ABBIANO RICEVUTO UNA SOLA DOSE) O CHE ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO DA MENO DI 14 GIORNI** per la durata di **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito **un test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- **SOGGETTI CHE ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO DA PIÙ DI 120 GIORNI**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici dovranno collocarsi in **QUARANTENA DOMICILIARE** per la durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito **un test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

La cessazione della quarantena consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

Gli operatori sanitari dovranno eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

La cessazione della misura della quarantena domiciliare in termini e tempi diversi da quelli sopra indicati potrà essere disposta esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP attraverso le sue articolazioni territoriali a cui spetta la vigilanza.

Per i contatti a BASSO RISCHIO*, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

* *Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: – una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; – una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; – tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio; – un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.*

AUTOSORVEGLIANZA

I contatti stretti dei soggetti POSITIVI (c.d. ad ALTO RISCHIO), asintomatici, che:

- **ABBIANO RICEVUTO LA 3^a DOSE (C.D. DOSE BOOSTER);**
- **ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO NEI 120 GIORNI PRECEDENTI;**
- **SIANO GUARITI DA INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEI 120 GIORNI PRECEDENTI;**

non osserveranno la quarantena ma dovranno indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La cessazione dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

le **STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E LE FARMACIE** operanti sul territorio comunale dovranno esporre al pubblico (nell'area di esecuzione dei test), in maniera visibile, la presente Ordinanza e, in caso di esecuzione di esami, **registrati mediante il Sistema TS**, atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2, siano essi test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR) o test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici), **laddove emerga un caso di positività su un CITTADINO RESIDENTE E/O DOMICILIATO A PALMI**, oltre che sulla piattaforma del predetto Sistema TS dovranno comunicare sempre l'esito al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Reggio Calabria e continueranno a comunicare l'esito anche a questa UNITA' DI CRISI sulla posta certificata comune.palmi@pec.protezionecivilecalabria.it, fornendo: **I dati anagrafici del soggetto (con codice fiscale), il recapito telefonico, numero protocollo del referto, il numero di identificazione della tessera sanitaria e la data di scadenza.** I dati comunicati saranno utilizzati ai fini statistici, per tenere aggiornato il numero di soggetti positivi/negativizzati presenti sul territorio. **RACCOMANDAZIONI:** Ai soggetti che eseguono il test (positivi o contatti stretti ad alto rischio) dovrà essere consegnata copia e/o fatta visionare la presente Ordinanza scaricabile dal sito www.comune.palmi.rc.it - Si raccomanda ai laboratori ed alle farmacie di consentire l'ingresso in maniera contingentata, possibilmente previa prenotazione e comunque separando la coda per l'esecuzione dei test antigenici da quella per l'acquisto dei farmaci.

I **CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALMI** che eseguano privatamente esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2 mediante tamponi acquistati in farmacia, **in caso di accertata positività, dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario (vedasi punti precedenti)** ed informare dell'esito il proprio medico di base.

L'esecuzione dei test molecolari da parte del S.S.N. (alternativi e/o complementari a quelli antigenici) sarà eseguita su esclusiva valutazione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. e dell'USCA territorialmente competente.

La presente Ordinanza revoca le precedenti emesse sullo stesso argomento e sarà comunicata contestualmente alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, all'Unità di Crisi comunale, alle FF.OO. per l'esecuzione e l'osservanza e notificata alle strutture sanitarie private ed alla farmacie.

La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato previste dall'art.438 c.p., comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo Unico Leggi Sanitarie.

La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco
AVV. GIUSEPPE RANUCCIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.